



Bruxelles, 13 novembre 2019
(OR. en)

14051/19

Fascicoli interistituzionali:

2018/0216(COD)

2018/0217(COD)

2018/0218(COD)

AGRI 543
AGRILEG 194
AGRIFIN 75
AGRISTR 71
AGRIORG 82
CODEC 1624
CADREFIN 370

NOTA

Origine: presidenza

Destinatario: Consiglio

n. doc. Comm.: 9645/18 + COR 1 + ADD 1
9634/18 + COR 1 + ADD 1
9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1

Oggetto: Pacchetto di riforma della PAC post-2020
- Aspetti ambientali e legati al clima della PAC – Un'architettura verde comune, ambiziosa e flessibile

In vista del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 novembre 2019, si allega per le delegazioni un documento di riflessione della presidenza dal titolo "Aspetti ambientali e legati al clima della PAC – Un'architettura verde comune, ambiziosa e flessibile", che comprende alcuni quesiti diretti a orientare il dibattito ministeriale.

**DOCUMENTO DI RIFLESSIONE DELLA PRESIDENZA
ASPETTI AMBIENTALI E LEGATI AL CLIMA DELLA PAC –
UN'ARCHITETTURA VERDE COMUNE, AMBIZIOSA E FLESSIBILE**

Al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2019 i ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sugli aspetti ambientali e legati al clima della politica agricola comune (PAC) post-2020. Prima della sessione, la presidenza aveva preparato un documento di riflessione (doc. 10622/19) e aveva invitato i ministri a esprimersi sugli elementi più importanti della proposta della Commissione e a riflettere sui possibili miglioramenti necessari per conseguire la maggiore ambizione auspicata in materia di ambiente e clima.

Molte delegazioni hanno espresso il loro sostegno, seppur in diversa misura, a favore di una futura PAC più ambiziosa in materia di ambiente e clima rispetto a quella attuale. Le delegazioni hanno altresì posto l'accento sull'importanza di: i) garantire un finanziamento adeguato per sostenere condizioni ambientali più difficili; ii) ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e le autorità, anche per quanto concerne i controlli della condizionalità; iii) consentire agli Stati membri di tenere conto delle esigenze locali nell'attuazione dei requisiti, assicurando in tal modo maggiore flessibilità nonché disposizioni più semplici e comprensibili.

Numerosi ministri hanno inoltre indicato la necessità di ulteriori lavori tecnici e il Consiglio ha incaricato il Comitato speciale Agricoltura (CSA) di proseguire le discussioni al fine di sviluppare ulteriormente le proposte relative a questo tema. I lavori tecnici sono proseguiti anche in sede di Gruppo "Questioni agricole orizzontali" durante l'autunno.

1. Risultati conseguiti finora nell'accrescere l'ambizione della PAC in materia di ambiente e clima

La **condizionalità** (articoli 11 e 12 e allegato III del regolamento sui piani strategici) rappresenta una base di riferimento comune dell'UE – dal punto di vista ambientale e climatico – per ricevere sostegno. La proposta della Commissione integra molti dei requisiti di inverdimento e degli aspetti della condizionalità esistenti nella nuova condizionalità rafforzata, che costituirà la base di riferimento per ricevere i pagamenti a titolo del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri tradurranno la condizionalità rafforzata in norme nazionali che tengano conto delle rispettive specificità ed esigenze. I lavori condotti durante le presidenze che si sono succedute (Austria, Romania, Finlandia) hanno avuto come obiettivo quello di chiarire i requisiti della condizionalità e concedere la flessibilità necessaria per tenere conto delle diverse condizioni e circostanze locali in Europa.

È importante che la condizionalità, in quanto base di riferimento, copra una percentuale quanto più ampia possibile dei terreni agricoli dell'UE. Cionondimeno, è importante altresì raggiungere un equilibrio tra gli oneri amministrativi associati ai controlli della condizionalità e l'impatto ambientale dell'**agricoltura su piccola scala**. Di conseguenza, per quanto attiene alle piccole aziende agricole, appaiono giustificati un regime di controlli più semplice e determinate esenzioni per le sanzioni relative alla condizionalità.

Secondo la presidenza, grazie ai nuovi elementi concernenti le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) e i criteri di gestione obbligatori (CGO), il progetto di testo in discussione sulla condizionalità raggiunge un livello climatico-ambientale più elevato rispetto all'attuale base di riferimento. Al contempo, assicura condizioni paritarie pur concedendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per adeguare le norme e i requisiti alle situazioni e alle esigenze locali.

A fini di semplificazione, gli Stati membri disporrebbero del margine di manovra necessario per attuare i **controlli e le sanzioni relativi alla condizionalità (articoli da 84 a 87 del regolamento orizzontale)**. In caso di inadempienze, le sanzioni sarebbero maggiormente proporzionate alle conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati.

La presidenza si è inoltre adoperata per modificare e consolidare ulteriormente i progetti di testi legislativi sulla PAC, specie riguardo ai seguenti elementi, che sono importanti per gestire i piani strategici degli Stati membri e per contribuire a conseguire l'ambizione in materia di ambiente e clima:

- **ammissibilità dei terreni (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui piani strategici):** la presidenza ha proposto modifiche alle norme che regolano l'ammissibilità dei terreni ai pagamenti diretti per far sì che tali norme non siano di ostacolo all'ambizione della futura PAC in materia di ambiente. Questo approccio evita che gli agricoltori perdano il sostegno per via dei requisiti della condizionalità rafforzata e li incoraggia ad impegnarsi a favore di regimi ecologici, aumentandone in tal modo il contributo al conseguimento di finalità ambientali e climatiche;
- **flessibilità finanziaria (articoli 88 e 89 del regolamento sui piani strategici):** i suggerimenti redazionali proposti dalla presidenza ridurrebbero in maniera significativa il rischio di perdere i fondi qualora l'utilizzo in certi interventi, in particolare i regimi ecologici, sia minore del previsto. Entro determinati limiti giustificati dagli Stati membri nel loro piano strategico, la flessibilità consentirebbe altresì il trasferimento dei fondi, ad esempio, verso regimi ecologici a partire da altri interventi sotto forma di pagamenti diretti, qualora l'utilizzo dei regimi ecologici sia maggiore del previsto. In tal modo i regimi ecologici resterebbero attrattivi e i progetti validi riceverebbero un finanziamento adeguato, anche qualora l'utilizzo fosse diverso rispetto a quanto inizialmente previsto; si tratta di un rischio reale dato che i regimi ecologici sono strumenti nuovi per i quali non esistono esperienze pregresse in termini di pianificazione/esecuzione.

La presidenza ha inoltre discusso nel dettaglio la proposta legislativa riguardo a diversi **tipi di interventi che contribuiscono agli obiettivi ambientali e climatici**. È stata perfezionata la redazione, in particolare, degli articoli 28 (regimi ecologici), 65 (impegni in materia di gestione), 66 (zone soggette a vincoli naturali), 67 (determinati requisiti obbligatori) e 68 (investimenti – parte relativa agli elementi non produttivi) e i testi godono del sostegno della grande maggioranza degli Stati membri. Tuttavia, per quanto riguarda i regimi ecologici rimane aperta la questione dell'applicazione volontaria o obbligatoria del sistema negli Stati membri.

Nel quadro degli **interventi settoriali** si è discusso della percentuale dei fondi di esercizio dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori da destinare a finalità ambientali e climatiche, ma le opinioni degli Stati membri continuano a divergere.

2. Riflessioni su lavori ulteriori

Oltre agli elementi e ai requisiti giuridici suesposti, resta da chiarire la questione relativa ai contributi finanziari dei piani strategici della PAC richiesti a fini ambientali e climatici.

La problematica è stata discussa nel contesto della riforma e alcuni Stati membri, ad esempio, hanno suggerito di dedicare una quota specifica dei pagamenti diretti ai regimi ecologici, ma le opinioni e le preferenze in merito continuano a divergere ampiamente.

Nei considerando, la proposta della Commissione si prefigge come obiettivo generale quello di conseguire il 40% delle spese destinate al clima nell'ambito della PAC e all'articolo 87 prevede un metodo per tracciare tali spese. La proposta include inoltre una percentuale più concreta (30%) per il bilancio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) da destinare a obiettivi ambientali e legati al clima. Per gli interventi a titolo del pilastro I è stata proposta una percentuale minima di spesa (20%) per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

Poiché il piano strategico della PAC dovrebbe formare un insieme coerente che includa interventi a titolo di ambo i pilastri, la presidenza vorrebbe suggerire di introdurre **una percentuale comune** che copra l'intero piano strategico della PAC, applicabile in equa misura a tutti gli Stati membri, da dedicare agli obiettivi ambientali e legati al clima. In alternativa, tale valore potrebbe anche essere espresso sotto forma di **importo fisso** di finanziamento per Stato membro a tali fini, nel quadro dell'intero piano strategico della PAC. In altre parole, ci sarebbe una percentuale comune o un importo fisso di finanziamento che coprirebbe ambo i pilastri e **lo Stato membro in questione potrebbe scegliere uno o più interventi a titolo del pilastro I, del pilastro II o di entrambi, che contribuirebbero a raggiungere tale percentuale o importo**. Ciò significherebbe che gli Stati membri potrebbero scegliere gli interventi a loro più consoni in base alle condizioni locali, senza essere costretti a sceglierli per un pilastro specifico, garantendo in tal modo maggiore flessibilità nell'elaborazione del piano strategico della PAC.

Così facendo, invece di destinare il 30% del pilastro II agli obiettivi ambientali e legati al clima, la presidenza suggerisce che gli Stati membri assegnino una determinata quota della loro dotazione PAC complessiva (pilastri I e II) a tali obiettivi.

La presidenza ritiene che, insieme con l'obbligo di una maggiore ambizione nella progettazione dei piani strategici della PAC ai sensi dell'articolo 92, una percentuale comune o un importo fisso costituirebbero un buon modo per dare visibilità alle spese per l'ambiente e il clima, raggiungere obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi rispetto a quelli attuali e assicurare il carattere comune dell'"architettura verde" della PAC. Al contempo, una percentuale comune unica o un importo fisso conferirebbero agli Stati membri flessibilità nello scegliere se avvalersi maggiormente di interventi a titolo del pilastro I o del pilastro II in funzione della loro situazione, purché vengano raggiunti l'importo o la percentuale richiesti.

La percentuale comune sostituirebbe l'obiettivo proposto del 30% e potrebbe essere **stabilita in un secondo tempo, dopo la decisione sul QFP**, a un livello che consenta di conseguire un'ambizione in materia di ambiente e clima maggiore rispetto alla PAC attuale. Verrebbe mantenuto un obiettivo relativo ai programmi operativi per i prodotti ortofrutticoli, sulla cui percentuale ci sarebbe tuttavia ancora da discutere.

Interventi che contribuiscono alla percentuale comune unica o all'importo fisso

La presidenza ha individuato un elenco preliminare di tipi di intervento che potrebbero essere presi in considerazione per il conseguimento della percentuale comune unica o dell'importo fisso (da specificare nel testo legislativo):

- i regimi per il clima e l'ambiente (regimi ecologici) (articolo 28 del regolamento sui piani strategici);
- gli impegni in materia di gestione che contribuiscono all'ambiente e al clima nel pilastro II (articolo 65 del regolamento sui piani strategici);

- una certa percentuale dei finanziamenti a compensazione dei vincoli naturali o di altri vincoli territoriali specifici (articoli 66 e 67 del regolamento sui piani strategici);
- gli investimenti connessi alle finalità ambientali e climatiche (articolo 68 del regolamento sui piani strategici);
- taluni interventi connessi alle finalità ambientali e climatiche nell'ambito di alcuni tipi di interventi in determinati settori;
- i servizi di consulenza connessi a finalità ambientali e climatiche (articolo 13 del regolamento sui piani strategici);
- il trasferimento di conoscenze e la cooperazione connessi a finalità ambientali e climatiche (articoli 71 e 72 del regolamento sui piani strategici).

La presidenza suggerirebbe inoltre di aggiungere al regolamento sui piani strategici della PAC disposizioni specifiche riguardanti il follow-up della percentuale/importo stabiliti. Tali disposizioni dovrebbero tener conto del carattere pluriennale degli impegni a titolo del pilastro II. Potrebbe quindi essere logico monitorare il conseguimento dell'obiettivo su un periodo di vari anni e prevedere un meccanismo che garantisca che la percentuale/l'importo richiesti siano conseguiti durante il periodo di programmazione della PAC.

Alla luce di quanto precede, al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 novembre i ministri saranno invitati a rispondere ai seguenti **quesiti**:

- Gli Stati membri sarebbero in grado di approvare il principio di una quota comune unica di finanziamento dedicata a finalità ambientali e climatiche, che copra ambo i pilastri, tenendo presente che occorrono ulteriori lavori per affinare i dettagli?
- Il pacchetto di misure descritto costituirebbe un quadro sufficientemente solido ma anche flessibile per consentire alla futura PAC di essere più ambiziosa in materia di ambiente e clima?